



MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

PDC: C.F. Armando NOTARO
uflegislativo.6sez.ca@difesa.it
Tel. 06-47352159

All. 2

OGGETTO: Decreto interministeriale relativo ai criteri per l'attribuzione, le modalità applicative e le misure dei compensi per l'anno 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1826-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il *Codice dell'ordinamento militare (COM)*.

ALLA UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il Ministero della Difesa

00100 ROMA

e, per conoscenza:

ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
I Reparto
(Rif. foglio n. M_D SSMD REG2018 0028814 del 23/02/2018)

00100 ROMA

^^^^^^^^^^

Si inviano, per gli adempimenti di competenza, due copie conformi del decreto in oggetto, corredate della relativa relazione illustrativa e tecnica, significando che l'originale del predetto provvedimento è stato inviato alla Corte dei Conti Ufficio di Controllo sugli Atti del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa, per il controllo preventivo di legittimità ai fini della registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL VICE CAPO UFFICIO
Col. com. s. SM Giovanni SANZULLO



MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

Per copia conforme
IL CAPO ARCHIVIO
1° M.lo Lgt. Gen. Piero CICOLANI

Il Ministro della Difesa

*di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Visto

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il “Codice dell’ordinamento militare” e, in particolare, l’articolo 1826-bis, così come introdotto dall’articolo 10, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante “disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”, il quale, più nel dettaglio:

- al comma 1, dispone “Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l’attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali ...” l’istituzione di un fondo volto ad attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario e a “riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi”;
- al comma 2, prevede che con decreto dei Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, siano definiti i criteri per l’attribuzione, le modalità applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi del comma 1;
- ai commi 3 e 4 stabilisce, infine, che “In fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse derivanti da:
 - a) riduzione del fondo di cui all’articolo 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86, pari a euro 7 milioni a decorrere dall’anno 2018;
 - b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a: euro 8,6 milioni per l’anno 2018, euro 10,5 milioni per l’anno 2019, euro 9,5 milioni per l’anno 2020, euro 9,9 milioni per l’anno 2021, euro 11,1 milioni per l’anno 2022, euro 10,2 milioni per l’anno 2023, euro 9,6 milioni per l’anno 2024, euro 9,5 milioni per l’anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere dall’anno 2026.”, e che le disponibilità del fondo possono essere altresì integrate con “eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione.”;

Visto

il decreto legislativo n. 94 del 2017 e, in particolare, l'articolo 11, comma 14, a mente del quale a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono estese agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le seguenti disposizioni di recepimento della concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale militare non dirigente delle Forze armate:

- a) articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302;
- b) articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171;
- c) articoli 9, 10, 11, commi 6, 7, 8 e 9, 14, comma 8, 16, comma 1 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52;

Considerato

che la vigente disciplina in materia di compenso forfettario d'impiego e di compenso forfettario di guardia per il personale militare non dirigente delle Forze armate, sulla scorta dell'articolo 3, della legge 29 marzo 1986, n. 86 [istitutivo di specifici compensi in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro], è recata dall'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il "Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003", così come modificato dall'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52;

Vista

la proposta del Capo di stato maggiore della difesa di cui alla nota dello Stato maggiore della difesa n. M_D SSMD REG2018 0000693 in data 3 gennaio 2018;

Vista

l'informativa agli organismi di rappresentanza militare di cui alla lettera prot. n. M_D SSMD REG2018 0028814 in data 23 febbraio 2018 dello Stato maggiore della difesa;

DECRETA

Articolo 1

(Compenso forfettario di impiego e di guardia)

1. E' istituito un compenso forfettario di impiego per gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare impiegati in attività operative o addestrative caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore, nelle misure lorde giornaliere indicate nella tabella 1, allegata al presente decreto. Il compenso è corrisposto per i soli giorni di effettivo impiego e, comunque, per un massimo di 120 giorni all'anno, incrementabili entro i limiti dello stanziamento annuale di cui all'articolo 2 in caso di comprovate esigenze di servizio. Il compenso di cui al primo periodo non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario né con le indennità di missione all'estero ed esclude la fruibilità del recupero compensativo.

2. Gli ufficiali di cui al comma 1 hanno l'obbligo di restare a disposizione nell'area delle operazioni o dell'addestramento presso cui è dislocata l'unità operativa d'appartenenza, possono essere impiegati per un massimo di dodici ore giornaliere e hanno diritto ad adeguati turni di riposo volti a garantire il ripristino delle energie psicofisiche.

MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

Per copia conforme
IL CAPO ARCHIVIO
1° M.lo Lt. Gian Piero CIOGLANI

3. Le attività operative e addestrative di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di stato maggiore di Forza armata.

4. Agli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare impiegati in servizi armati e non armati di durata pari o superiore a 24 ore che per imprescindibili esigenze funzionali non hanno potuto fruire dei recuperi compensativi, così come disciplinati dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è corrisposto, per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero, un compenso forfettario di guardia nelle misure lorde giornaliere fissate nella tabella 2, allegata al presente decreto. Tale compenso si aggiunge alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festività o della giornata non lavorativa, qualora il servizio armato o non armato sia stato prestato in tali giornate. Ai fini dell'applicazione del presente comma si intendono per servizi armati e non armati i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonché tutte le attività che esulano dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, per il cui espletamento non sono richieste specifiche professionalità.

Articolo 2

(Norme finanziarie e finali)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 4, pari ad euro 11.000.000, si provvede utilizzando le risorse di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1826-bis del Codice dell'ordinamento militare citato in premessa, stanziato, per l'esercizio finanziario il 2018, sul capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
2. Le risorse destinate al pagamento dei compensi di cui all'articolo 1 sono ripartite con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa. Eventuali risorse residue possono essere rese disponibili per le esigenze delle annualità successive.
3. Le allegate tabelle 1 e 2 fanno parte integrante del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2018.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

Roma, **9 - AGO. 2018**

IL MINISTRO DELLA DIFESA



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

Per copia conforme
IL CAPO ARCHIVIO
1° M. llo Lt. Gian Piero CICOLANI

**COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO PER UFFICIALI GENERALI
E UFFICIALI SUPERIORI**

GRADO	IMPORTI LORDI GIORNALIERI IN EURO FERIALI (LUNEDI-VENERDI)	IMPORTI LORDI GIORNALIERI IN EURO FESTIVI (SABATO-DOMENICA)
Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti	105	180
Generale di divisione e gradi corrispondenti	105	180
Generale di brigata e gradi corrispondenti	95	170
Colonnello e gradi corrispondenti	95	170
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	85	165
Maggiore e gradi corrispondenti	85	165





Tabella 2

COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA PER UFFICIALI SUPERIORI

GRADO	IMPORTI LORDI GIORNALIERI IN EURO
Colonnello e gradi corrispondenti	53
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	53
Maggiore e gradi corrispondenti	53

MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO
Per copia conforme
IL CAPO ARCHIVIO
M. Lo I. G. Gian Paolo CICOLANI



RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

DECRETO INTERMINISTERIALE DEL MINISTRO DELLA DIFESA E DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1826 BIS, COMMA 2, DEL COM

L'articolo 1826-bis del "Codice dell'ordinamento militare", di seguito "COM" [recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66], così come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 [recante "disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244"]:

- **al comma 1**, dispone che "Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali ..." sia istituito un fondo volto a finanziare l'attribuzione di misure economiche alternative al compenso per lavoro straordinario e a "riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi";

- **al comma 2**, prevede che, con decreto dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, siano definiti i criteri per l'attribuzione, le modalità applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi del comma 1;


- **ai commi 3 e 4** stabilisce, infine, che "In fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse derivanti da:

a) riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86, pari a euro 7 milioni a decorrere dall'anno 2018;

b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a: euro 8,6 milioni per l'anno 2018, euro 10,5 milioni per l'anno 2019, euro 9,5 milioni per l'anno 2020, euro 9,9 milioni per l'anno 2021, euro 11,1 milioni per l'anno 2022, euro 10,2 milioni per l'anno 2023, euro 9,6 milioni per l'anno 2024, euro 9,5 milioni per l'anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere dall'anno 2026.", e che le disponibilità del fondo possono essere altresì integrate con "eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione."

Orbene, il provvedimento interministeriale di cui qui ci si occupa è adottato a mente del sopra riportato comma 2 dell'articolo 1826-bis del COM e, nel rispetto di quanto in esso previsto, è volto a determinare i criteri per l'attribuzione, le modalità applicative e le quantificazioni delle misure economiche (*rectius*: compensi), da corrispondere in alternativa al compenso per lavoro straordinario, a tutti gli ufficiali superiori, compresi i maggiori e i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, in quanto "dirigenzializzati" con il provvedimento normativo di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate [recato dal decreto legislativo n. 94 del 2017] nonché agli ufficiali generali e gradi corrispondenti.

Al riguardo, occorre considerare che in ossequio ai generali criteri di standardizzazione e semplificazione concettuale e normativa, per individuare i compensi alternativi a quello per lavoro straordinario di cui al comma 1 dell'articolo 1826-bis del COM si sono utilizzate, nel provvedimento che qui s'illustra, le medesime denominazioni di "compenso forfettario di impiego" (CFI) e di "compenso forfettario di guardia" (CFG), già vigenti e applicati da decenni al personale non dirigente delle Forze armate (compreso il Corpo delle capitanerie di porto) in quanto destinatario degli effetti dei provvedimenti di concertazione previsti ai sensi del decreto legislativo n. 195 del 1995.



Più in particolare:

- il **compenso forfettario di impiego** (CFI), introdotto con l'articolo 3 della legge n. 86 del 2001 e disciplinato in sede di concertazione dall'articolo 9 del d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, nacque per remunerare il personale militare da primo caporal maggiore a tenente colonnello e gradi corrispondenti (fino a prima del riordino dei ruoli e delle carriere varato lo scorso anno) sovente impiegato in attività operative e addestrative, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto che, articolate in turni nell'arco delle 24 ore, mal si conciliano con l'ordinario orario di servizio¹;
- il **compenso forfettario di guardia** (CFG) è stato introdotto con l'articolo 9 del d.P.R. n. 163 del 2002, per remunerare il personale militare da primo caporal maggiore a tenente colonnello e gradi corrispondenti (fino al riordino dei ruoli e delle carriere varato lo scorso anno) impiegato in "servizi armati e non" di durata pari o superiore a 24 ore che, per imprescindibili esigenze funzionali, non abbia potuto fruire dei recuperi compensativi maturati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 163 del 2002.

Tenendo presente tutto quanto sopra rappresentato, di seguito sono illustrate, nel merito, le disposizioni recate dall'articolato e, contestualmente, la loro coerenza con l'articolo 1826-*bis*), quale disposizione di rango primario di riferimento in base a cui esse stesse sono emanate.

L'articolo 1 del provvedimento, ha evidentemente la finalità di:

- a) **estendere** l'applicazione dei compensi forfettari di impiego e di guardia a Colonnelli, Generali e gradi corrispondenti;
- b) **prevedere** l'applicazione dei compensi anche ai Maggiori e Tenenti colonnelli e gradi corrispondenti [giacché "dirigenzializzati" con il "Riordino"], confermando, per il 2018, i medesimi requisiti, limiti e misure vigenti per il personale non dirigente.

Entrambe le misure economiche (CFI e CFG) mantengono la loro connotazione strutturale di compensi **alternativi al compenso per lavoro straordinario**.

Ciò premesso, nel pieno rispetto del comma 2, del citato articolo 1826-*bis*) del COM, il presente provvedimento interministeriale definisce puntualmente **soggetti** percettori, **criteri** e requisiti per l'attribuzione, **modalità** applicative e **misure** dei compensi dei quali si tratta.

Infatti:

- a mente dei **commi dall'1 al 3**, con riferimento al compenso forfettario d'impiego (CFI):
 - a) **i soggetti percettori sono:** ufficiali superiori e ufficiali generali appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, e all'Aeronautica militare;
 - b) **i criteri e i requisiti per l'attribuzione:** si individuano nelle previsioni in base a cui, ai fini dell'attribuzione, i soggetti interessati devono essere impegnati in attività operative o addestrative in territorio nazionale (**comma 1**), determinate [nell'ambito delle rispettive competenze] dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di stato maggiore di Forza armata (**comma 3**), caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di

¹ Si pensi, a titolo esemplificativo, al personale impiegato in attività di lunga navigazione, ovvero a quello impiegato in attività addestrative in territorio nazionale in ambito interforze o multinazionale e NATO. Inoltre, la remunerazione di tali peculiari attività [tipiche e, per certi versi, addirittura connotative della professione militare] con un compenso *ad hoc* alternativo e sostitutivo del ben più oneroso compenso per lavoro straordinario, contestuale alla previsione della sospensione della ordinaria disciplina sull'orario di servizio, rappresenta il riconoscimento ai militari "della specificità" del loro status, in alcun modo riconducibile a quello proprio degli altri pubblici dipendenti.




continuità per almeno quarantotto ore (**comma 1**), con l'obbligo di rimanere disponibile nell'ambito dell'unità operativa d'appartenenza (**comma 2**);

- c) **le modalità applicative:** si sostanziano nelle previsioni espresse della sospensione nei confronti dei soggetti percettori delle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro, nonché in quella [conseguenziale] della non cumulabilità del CFI con il compenso per lavoro straordinario oltre che con il recupero compensativo e con le indennità di missione all'estero. Inoltre, sempre in tema di **modalità applicative**, il comma 1, stabilisce che il CFI è attribuito **per i giorni di effettivo impiego** e spetta per **un massimo di 120 giorni l'anno**, eventualmente aumentabili in caso di documentate esigenze di servizio e comunque entro i limiti dello stanziamento;
- d) **le misure**, o se si preferisce le quantificazioni per ciascun grado del CFI sono definite dalla **Tabella A**, che qui sotto si riporta e che fa parte integrante del provvedimento:

GRADO	IMPORTI LORDI GIORNALIERI FERIALE (LUNEDI-VENERDI) in	IMPORTI LORDI GIORNALIERI FESTIVI (SABATO-DOMENICA) in
	euro	euro
Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti	105	180
Generale di divisione e gradi corrispondenti	105	180
Generale di brigata e gradi corrispondenti	95	170
Colonnello e gradi corrispondenti	95	170
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	85	165
Maggiore e gradi corrispondenti	85	165

- A mente del **comma 4**, con riferimento al **compenso forfettario di guardia (CFG)**:
 - a) **i soggetti percettori sono:** ufficiali superiori appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, e all'Aeronautica militare;
 - b) **i criteri e i requisiti per l'attribuzione:** si individuano nella previsione che ai fini dell'attribuzione i soggetti percettori devono essere impegnati in **servizi armati e non armati di durata pari o superiore a 24 ore** e non devono aver potuto fruire dei recuperi compensativi, così come disciplinati dall'articolo 11, comma 2, del d.P.R. 13 giugno 2002;
 - c) **le modalità applicative:** si sostanziano nelle previsioni per cui il CFG è corrisposto, per ogni **otto ore** di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero (e in ciò è insita l'alternatività con il compenso per lavoro straordinario), nonché in quella per la quale il compenso si aggiunge alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festività o della giornata non lavorativa, qualora il servizio armato o non armato sia stato prestato in tali giornate. Inoltre, sempre ai fini applicativi, è definito, in maniera espressa, che per **servizi armati e non armati**, si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonché tutte le attività che esulano dalle normali attribuzioni derivanti dall'incarico specifico di chi li svolge e per il cui espletamento non sono richieste specifiche professionalità;
 - d) **le misure**, o se si preferisce le quantificazioni per ciascun grado, del CFG sono definite dalla **Tabella B**, che qui sotto si riporta e che fa parte integrante del provvedimento:



GRADO	IMPORTI LORDI GIORNALIERI IN EURO
Colonnello e gradi corrispondenti	53
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	53
Maggiore e gradi corrispondenti	53

L'articolo 2 del provvedimento, concerne più specificamente **gli aspetti finanziari**.

Il **comma 1**, infatti, quantifica per l'anno 2018 gli oneri discendenti dall'applicazione del provvedimento in **11 milioni di Euro**, comprensivi delle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato e dell'Irap, e indica la fonte di copertura finanziaria nelle risorse destinate al fondo di cui al comma 1 dell'articolo 1826-bis) del COM, così come definite dai commi 3 e 4 dello stesso articolo. Nello specifico per far fronte alle descritte esigenze, per l'esercizio finanziario 2018 si attingerà alle risorse stanziare **sul capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa**.

Tabella riepilogativa risorse stanziare


ANNO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CFI (mln)	7	7	7	7	7	7	7	7	7
RISPARMI 244 (mln)	8,6	10,5	9,5	9,9	11,1	10,2	9,6	9,5	9,5
TOTALE (mln)	15,6	17,5	16,5	16,9	18,1	17,2	16,6	16,5	16,5

Le risorse residue, pari a circa 4,6 M€ per il 2018 (=15,6M€ - 11M€), saranno finalizzate, con successivo decreto, per riconoscere, solo a Maggiori e Tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi, come disposto dal citato comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 1826-bis) del COM.

La quantificazione degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento (e dunque delle risorse necessarie a valere sul fondo sopra indicato), è avvenuta considerando le unità di personale effettivamente impegnato in attività operative e addestrative nell'ambito del territorio nazionale nei confronti del quale è stato riconosciuto il compenso forfettario di impiego nel corso dell'anno 2017.

Analogo criterio è stato adottato per determinare la quota parte di oneri discendenti dal compenso forfettario di guardia. Nello specifico, infatti, **sulla base dei dati consuntivi** riferiti all'esercizio finanziario 2017, è emerso che l'assorbimento di risorse da destinare al compenso forfettario di impiego (CFI) si attesta a circa l'80% delle risorse complessive disponibili nell'anno per l'esigenza, mentre, per il pagamento del compenso forfettario di guardia (GFG) sono risultate sufficienti il 20% delle risorse disponibili.

Le valutazioni appena espresse tengono conto del solo personale che al 31 dicembre 2017 rivestiva il grado di tenente colonnello e maggiore, atteso che per gli ufficiali di grado superiore **non era prevista l'attribuzione dei compensi di cui trattasi**. Nei confronti di questi ultimi, ai fini della quantificazione della spesa, si è provveduto ad effettuare una stima basata sulle consistenze effettive presso Comandi o Unità a connotazione "operativa", nonché delle giornate di previsto impiego nelle attività e alle condizioni previste per il riconoscimento dei compensi in parola.



Nella tabella che segue si evidenziano i dettagli riferiti a tali valutazioni ai fini della quantificazione degli oneri:

		TOTALI	CFI (80%)	CFG (20%)
ONERE FINANZIARIO	LORDO A.D.	11.004.087,79 €	8.804.134,11 €	2.199.953,68 €
	LORDO DIP.	8.292.455,00 €	6.634.615,00 €	1.657.840,00 €

Compenso forfettario di impiego						
	importo FERIALE	importo FESTIVO	destinatari	gg./medie FERIALI	gg./medie FESTIVE	spesa tot.
Generale C.A.	105,00 €	180,00 €	5	5	0	2.625,00 €
Generale Div.	105,00 €	180,00 €	10	6	0	6.300,00 €
Generale Brig.	95,00 €	170,00 €	20	7	3	23.500,00 €
Colonnello	95,00 €	170,00 €	136	9	3	185.640,00 €
Tenente Colonnello	85,00 €	165,00 €	1953	23	3	4.784.850,00 €
Maggiore	85,00 €	165,00 €	666	23	3	1.631.700,00 €
						6.634.615,00 €

Compenso forfettario di guardia						
	importo		destinatari	gg./medie		spesa tot.
Colonnello	53,00 €		150	12		95.400,00 €
Tenente Colonnello	53,00 €		1051	20		1.114.060,00 €
Maggiore	53,00 €		423	20		448.380,00 €
						1.657.840,00 €

Totale spese 8.292.455,00 €

Le determinazioni delle misure per il compenso forfettario di impiego (CFI) è avvenuta prendendo a riferimento le misure in vigore al 31 dicembre 2017 per i maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti [così come previste dalla tabella 3 del d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163] pari a 85 euro per i giorni feriali e 165 euro per sabato e i giorni festivi. Tali misure, integralmente confermate per il 2018, hanno costituito la base di partenza per la determinazione delle ulteriori misure per i gradi superiori (dal grado di colonnello) sulla base di un **differenziale per fasce di 10 euro**, in linea con quello già esistente per il personale non dirigenziale (per il quale il differenziale è in media di 8,5 euro). Un criterio maggiormente "riduttivo" è stato invece utilizzato per definire gli importi da corrispondere nei giorni festivi, pur partendo dalla medesima base di riferimento costituita dagli importi vigenti per i gradi di maggiore e tenente colonnello. Gli importi da corrispondersi nelle giornate festive e il sabato, per il personale militare non dirigente, corrispondono a circa il doppio dell'importo previsto per le giornate lavorative e feriali. Tale criterio è stato adottato in parte anche per i gradi più elevati ma con un *trend* di incremento "medio", tra un grado e un altro, analogo a quello utilizzato per le giornate feriali, pari a circa 7,5 euro medi, al fine evitare incrementi eccessivi per colonnelli e generali.

Il criterio per la determinazione dei compensi forfettari di guardia (CFG) [Cfr., l'articolo 13 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52] è stato quello di incrementare la vecchia misura giornaliera prevista per maggiori e tenenti colonnelli [pari a 51 euro ai sensi della tabella 4 del citato d.P.R. n. 52 del 2009] di 3 euro da applicare a tutto il personale interessato (fino al grado di colonnello). L'incremento è maggiore di quello applicato al restante personale contrattualizzato (1,5 euro) in ragione del fatto che il servizio di guardia per gli ufficiali superiori costituisce un'ipotesi del tutto residuale.



Il **comma 2** dell'articolo 2, stabilisce a chi compete la ripartizione delle risorse destinate al pagamento dei compensi di cui all'articolo 1 e prevede le modalità di gestione delle eventuali risorse residue.

